

La presente scheda fornisce l'elenco dei dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere i lavori elettrici sotto tensione

	<u>Guanti di materiale isolante di classe 00 o 0 conformi alla norma CEI-EN 60903</u>
	<u>Elmetto di protezione con caratteristiche di isolamento elettrico 1000 V conforme alla norma CEI-EN 50365 e UNI-EN 397</u>
	<u>Profilo portavisiera e visiera con marcatura 2-1.2 1B8 conforme alla norma UNI-EN 166</u>
	<u>Vestiaro con caratteristiche conformi alle norme CEI EN 61482-1-2, UNI EN ISO 11612</u>

NB: nella presente scheda non sono riportate le calzature isolanti perché non necessarie nei lavori elettrici sotto tensione qualora si utilizzino, oltre ai guanti isolanti, attrezzi isolanti o pedana isolante o tappeto isolante.

L'uso dei DPI nei lavori elettrici è obbligatorio

L'obbligo è prescritto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dal quale si evince che:

Art. 18. – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

Il datore di lavoro, [omissis], e i dirigenti, [omissis], devono:

[omissis]

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

[omissis]

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

Art. 19. - Obblighi del preposto

[omissis] i preposti, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori

[omissis]

I lavoratori devono in particolare:

[omissis]

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Art. 78. - Obblighi dei lavoratori

2. [omissis] i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

Il mancato uso dei DPI è sanzionato penalmente